



Fondazione Internazionale

“TERTIO MILLENNIO”

ONLUS



STATUTO



**Roma – Via Lucrezia Romana, 41 - 47
27 aprile 2006**

Articolo 1

Costituzione

E' costituita in Roma, per volontà dei Fondatori di seguito indicati, la Fondazione Internazionale "Tertio Millennio", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. La Fondazione ha sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41 - 47.

Articolo 2

Fondatori

La Fondazione è istituita per espressa volontà e opera della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, dell'ICCREA Holding S.p.A., dell'Iccrea Banca S.p.A., della Banca Agrileasing S.p.A., del Movimento Cristiano Lavoratori, della Fondazione Sac. Alfredo Vitiello, del Centro Ricerche Internazionale Studi Sociali C.R.I.S.S., del CISCRA S.p.A. e "AUREO GESTIONI S.G.R. per A."

Articolo 3

Scopo e Oggetto

La Fondazione, in totale assenza di ogni scopo di lucro si prefigge – in particolare all'interno del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali italiane – di sviluppare esclusivamente attività di solidarietà sociale in Italia e all'estero, che diano pratica attuazione ai principi ed ai valori che ne guidano l'azione.

La Fondazione persegue tale scopo svolgendo esclusivamente attività di beneficenza, istruzione e formazione, assistenza finalizzate a:

1. La diffusione della pratica e dello spirito della microfinanza in ambito nazionale ed internazionale;
2. La promozione e l'inserimento nel mondo del lavoro a favore di giovani in situazioni di svantaggio sociale, occupazionale, economico;
3. La promozione, all'interno del Credito Cooperativo, dei valori fondanti che lo costituiscono, secondo i principi guida del Magistero Sociale della Chiesa;
4. La tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.
5. L'assunzione di iniziative di solidarietà destinate ad alleviare condizioni di bisogno di persone – collaboratori o ex collaboratori del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane o loro familiari - che si trovino occasionalmente in situazioni di grave disagio economico e/o familiare.

La Fondazione, all'interno dello scopo benefico unitario istituzionale, può porre in essere, in via del tutto strumentale, le seguenti tipologie di iniziative:

- a. promozione di convegni, riunioni, dibattiti, conferenze, gruppi di ricerca, opere editoriali o video-televisive di stretta attinenza con i suoi scopi istituzionali, con l'intento di aprire un dialogo con le istituzioni competenti e di promuovere il dibattito delle questioni stesse presso l'opinione pubblica;
- b. iniziative di raccolta di fondi da erogare a beneficiari identificati in conformità ai fini sociali;
- c. concessione di sussidi, assunzione di piani di intervento e assistenza anche non monetaria in ogni contesto in cui lo sviluppo morale e sociale degli assistiti sia utilmente perseguibile con azioni di incentivo al lavoro e all'elevazione civile.

Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di solidarietà sociale, la Fondazione può aderire e partecipare ad enti aventi finalità analoghe alle sue ovvero direttamente o indirettamente collegate alle medesime, promuovere iniziative comuni ed assumere partecipazioni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati, e ad ogni titolo nel Credito Cooperativo nazionale e internazionale stipulare contratti e accordi con altre fondazioni, enti e terzi in genere, instaurare partnership con analoghe strutture internazionali, sostenere l'attività di enti aventi analoghe finalità solidaristiche e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

E' fatto divieto agli organi della Fondazione di intraprendere attività diverse da quelle benefiche qui considerate, ad eccezione di possibili attività ad esse strettamente connesse.

E' fatto obbligo, in tutti i segni distintivi e le comunicazioni esterne, di menzionare la qualità di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS).

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla somma di lire 1.100.000.000= (unmiliardocentomilioni), indicata nell'Atto Costitutivo, ed è aumentabile ed incrementabile con proventi da liberalità, contribuzioni private e pubbliche, lasciti e legati ovvero altre entrate, sempre connesse allo svolgimento di attività istituzionali, elargite da terzi.

La Fondazione destinerà altresì al conseguimento dei suoi scopi le rendite del suo patrimonio, investito a cura del Consiglio di Gestione nel modo ritenuto più proficuo e più sicuro.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus nell'osservanza del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Le riserve ed i fondi costituiti in bilancio sono soggetti allo stesso regime statutario del patrimonio, e devono essere impiegati esclusivamente per i fini istituzionali. Allo stesso regime sono soggetti tutti i possibili utili o avanzi di gestione determinatisi annualmente.

Articolo 5

Fondatori e Aderenti

Sono Fondatori gli enti e le persone giuridiche che hanno promosso la costituzione della Fondazione, mantenendo in ragione di ciò i poteri di indirizzo e governo della stessa, attraverso l'azione degli Organi statuari da essi espressi.

Nel rispetto della conformazione giuridica istituzionale, i terzi che abbiano assunto, per contribuzione economica significativa e stabile, ovvero per atto di elezione comprovato da rilevante azione di ausilio, una posizione di sostegno significativa verso la Fondazione, possono rivestire, su determinazione del Consiglio di Gestione, la qualità di Aderenti, determinativa del potere di esprimere pareri, raccomandazioni e segnalazioni.

In casi di particolarmente alto livello di sostegno, identificato con giudizio complessivo del Consiglio di Gestione, può essere conferito il rango di Aderente Benemerito.

In caso di numero di Aderenti ritenuto considerevole dal Consiglio di Gestione, e comunque non inferiore a 50 (cinquanta), può essere indetta un'assemblea annuale degli Aderenti volta a sollecitare un dibattito consultivo sull'azione della Fondazione.

Le attività, il funzionamento e i presupposti operativi dell'assemblea degli Aderenti devono essere stabiliti con apposito Regolamento del Consiglio di Gestione.

Articolo 6

Organi istituzionali

Sono Organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Gestione, con il Comitato Esecutivo ad esso interno;
2. il Presidente, con il Vice Presidente;
3. il Segretario Generale;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi di mera funzione consultiva, disciplinati da Regolamenti del Consiglio, l'Assemblea degli Aderenti ed il Comitato Scientifico.

Articolo 7

Consiglio di Gestione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un numero variabile da 11 (undici) a 15 (quindici) membri, stabilito d'intesa tra i Fondatori.

Il Consiglio resta in carica per un triennio, con possibilità di riconferma.

Scaduto il termine, fino alla nomina effettiva del nuovo Consiglio, il Consiglio non decade ma non sono possibili atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvi i casi di urgenza e necessità.

La funzione di consigliere è assolta a titolo completamente gratuito, salva la rimborsabilità di spese vive di trasferta per l'assolvimento di specifici mandati o missioni.

Il Consiglio esprime per votazione il suo Presidente, che è considerato altresì Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, nonché un Comitato Esecutivo di 5 (cinque) membri.

La designazione dei membri espressi dai Fondatori avviene mediante protocollo d'intesa degli stessi, previa apposita riunione disposta liberamente tra i medesimi convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione in carica o dal suo sostituto individuato ai sensi dell'art. 8, secondo paragrafo.

La riunione di designazione può avvenire in vigenza di Consiglio e comunque deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla decadenza del Consiglio.

Nel rispetto delle comuni norme di designazione, i Fondatori si riuniscono anche per il caso di dimissioni o di altra sostituzione necessaria di uno o più membri in corso di triennio.

Nel caso di decadenza del Presidente del Consiglio si provvede alla elezione sostitutiva di un altro membro del Consiglio, che resterà in carica fino al compimento del triennio consiliare, con reintegro della composizione del Consiglio.

Il venir meno per qualunque motivo della maggior parte dei componenti, comporta la decadenza del Consiglio intero, i cui membri revocandi resteranno in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina nuovo Consiglio.

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, almeno 2 (due) volte l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente stesso lo ritenga opportuno.

La riunione è presieduta dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano in carica ovvero in età.

Della riunione è redatto un verbale a cura del Segretario Generale.

La convocazione è disposta con invito scritto che dovrà pervenire, anche via fax, al domicilio degli interessati almeno 3 (tre) giorni prima della seduta e che dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

E' diritto della maggioranza dei Consiglieri ottenere, a richiesta ed entro 30 (trenta) giorni, la convocazione del Consiglio per deliberare su specifici argomenti, oggetto di ordine del giorno vincolante.

Ove entro tale termine, senza gravi e comprovati motivi, il Presidente non provveda a convocare il Consiglio di Gestione, vi provvederà il Segretario Generale entro 30 (trenta) giorni ponendo all'ordine del giorno gli stessi argomenti.
Della riunione del Consiglio di gestione va data notizia, negli stessi tempi e modi previsti per i Consiglieri, ai Revisori dei Conti.

Articolo 9

Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono valide se approvate con la maggioranza dell'intero Consiglio.

Le votazioni si assumono a dichiarazione palese, esclusi i casi di designazione personale a cariche.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione.

Articolo 10

Poteri

Il Consiglio di Gestione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il Consiglio, oltre che al Comitato Esecutivo, può delegare proprie attribuzioni specifiche al Presidente e al Segretario Generale determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

- a) la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia e con la maggioranza di due terzi;
- b) l'istituzione e la modifica dei regolamenti operativi;
- c) la formulazione delle deleghe al Comitato Esecutivo;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
- e) la dichiarazione di decadenza di Consiglieri e Sindaci;
- f) la nomina del Presidente e del Vice Presidente, che va approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;
- g) la nomina e la revoca del Segretario Generale, che deve essere individuato al di fuori dei membri del Consiglio stesso;
- h) l'acquisto, la vendita, la donazione e l'accettazione della donazione di immobili;
- i) l'acquisto e la cessione di titoli o partecipazioni, da effettuarsi ai sensi di legge, in subordine agli scopi sociali;
- l) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere;

- m) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;
 - n) la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
 - o) la determinazione dei criteri e delle modalità nonché le decisioni in ordine alle erogazioni alle finalità istituzionali;
 - p) l'istituzione di un Comitato Scientifico, con funzioni consultive, e dell'eventuale assemblea degli Aderenti;
 - q) i contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale;
 - r) le assunzioni, le promozioni, le nomine con promozione del personale su proposta del Segretario Generale;
 - s) i regolamenti interni per l'ordinamento e il funzionamento degli uffici su proposta del Segretario Generale;
 - t) le variazioni del fondo di dotazione della Fondazione;
 - u) la liquidazione, la trasformazione, la fusione, lo scioglimento, l'incorporazione della Fondazione, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti, previa la favorevole maggioranza di due terzi dei componenti in carica.
- Le materie di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), o), p), t) ed u) non possono essere delegate neppure al Comitato Esecutivo.

Articolo 11

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è un organo ristretto composto da cinque Consiglieri e dotato, per delega espressa, di tutti i poteri di conduzione e gestione della Fondazione spettanti al Consiglio di Gestione, salve le limitazioni previste dall'art. 10, di cui rappresenta emanazione operativa.

Il Consiglio mantiene comunque il potere di controllo e ratifica su tutte le deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo.

Esso è composto dal Presidente del Consiglio di Gestione e da 4 (quattro) membri eletti a maggioranza dal Consiglio stesso.

Il Comitato si riunisce su iniziativa anche informale del Presidente, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso, e delibera a maggioranza semplice. Le riunioni sono valide se è presente la maggior parte dei suoi componenti.

Articolo 12

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Gestione ed il Comitato Esecutivo.

Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Gestione. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

E' compito proprio del Presidente curare tempestivamente le operazioni di designazione del Consiglio di Gestione successivo, all'atto della decadenza di quello da lui presieduto, nonché provvedere alla formalizzazione della nomina.

In situazioni di urgenza improrogabile, sentito il Segretario Generale, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al Consiglio nella prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni sono attribuite al Consigliere più anziano.

Il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti il Consiglio.

Il Presidente ha pure facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio la Fondazione.

Articolo 13

Segretario Generale

Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Sottoscrive, con il Presidente, i verbali delle riunioni.

Provvede ad istituire e a proporre gli atti per le deliberazioni del Consiglio, dispone per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso nonché per quelle adottate dal Presidente in via d'urgenza.

Propone le assunzioni, le promozioni, le nomine con promozione, il trattamento economico e normativo del personale dipendente nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Provvede direttamente all'assegnazione di incarichi e della sede al personale.

Firma la corrispondenza, gli atti e i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Fondazione, le girate e i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private.

E' tenuto a predisporre una relazione dell'esercizio finanziario chiuso, da discutere in Consiglio in concomitanza all'approvazione del bilancio.

Inoltre, compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio.

La carica di Segretario Generale, su deliberazione del Consiglio di Gestione, è gratuita ovvero remunerabile con un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un presidente e due membri effettivi, nominati dal Consiglio di Gestione.

Almeno un membro deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori, presieduto dal Presidente, esercita funzione di controllo contabile e amministrativo ed esprime il proprio parere, con apposite relazioni al Consiglio di Gestione, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, nonché sull'andamento della gestione.

Il Collegio deve essere invitato a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Gestione.

Delle riunioni si redige verbale da inserire in apposito registro.

Articolo 15

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 8 (otto) membri nominati, fino a revoca o a dimissioni, dal Consiglio di Gestione.

Il Comitato Scientifico contribuisce, con suggerimenti e proposte, all'indirizzo delle attività della Fondazione, ed accoglie personalità pubblicamente distintesi per competenza nelle tematiche istituzionali della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico svolgono i loro compiti gratuitamente.

Articolo 16

Bilanci

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Gestione predispose ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio, sentita la relazione del Collegio dei Revisori sul rendiconto del Segretario Generale, il Consiglio di Gestione predispose ed approva il bilancio dell'esercizio, unitamente alla propria relazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria dell'ente, in conformità all'art. 25 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'ente.

Le scritture contabili cronologiche e sistematiche che stanno alla base del bilancio sono redatte in modo da esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere.

Articolo 17

Scioglimento

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa di scioglimento, viene nominato un Liquidatore, designato dai Fondatori, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.

Ultimate le operazioni di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altra Onlus avente finalità analoghe, ovvero a finalità di pubblica utilità.

Roma, 27 aprile 2006

Il Presidente

Alessandro Azzi